

Codice deontologico del Tecnico Ortopedico

[parte integrante dello statuto FIOTO Approvato il 29 novembre 2008 ai rogiti del Notaio Adriana Schioppa Registrato a Roma il 5 dicembre 2008 - Repertorio n. 150840 racc. n. 11269]

Disposizioni generali

1. Il T.O. è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi ed ortesi, mediante rilevamento delle misure direttamente dal paziente.
2. Il T.O. deve esercitare la propria attività professionale in sedi appropriate alla dignità e al decoro della qualità di operatore sanitario.
3. L'inosservanza delle norme previste nel presente Codice Deontologico ed ogni azione contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal presente codice.

Principi etici

Il T.O. deve:

4. riconoscere nella persona che assiste il soggetto titolare dei "diritti inviolabili dell'uomo" e per questo porlo al centro di tutte le attenzioni che ne tutelino la salute;
5. in qualità di soggetto attivo nella risoluzione della politica professionale e sanitaria, assumere un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute e per questo deve essere consapevole che la persona assistita ha diritto ad un accesso agevole alle varie strutture esistenti all'interno delle aziende convenzionate ed i servizi sanitari dovranno essere congrui, attrezzati e fruibili dalle "diverse abilità"; Laddove è necessario, intervenire con il proprio personale per il quale la professionalità è essenziale;
6. nello svolgimento dell'attività professionale, responsabilizzarsi degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione;

7. rifiutare l'accanimento terapeutico e riabilitativo perché lesivo della dignità e della salute della persona e quando, a suo giudizio, si verificano, ne da segnalazione contrastando i comportamenti e le relazioni incompatibili con il bene primario rappresentato dalla salute.

8. aggiornare costantemente le proprie conoscenze tecnico-scientifiche.

Rapporti con gli assistiti

9. Il T.O. non deve mai ridurre la persona ad una patologia, ad un numero o ad un segmento corporeo sul quale professionalmente operare in quanto lesivo per la sua dignità personale e sociale: dovrà invece curare la qualità della relazione utilizzando sempre nome e cognome nel rivolgersi ad essa.

Tale atteggiamento assumerà particolare rilievo verso assistiti in età pediatrica.

10. Il T.O. deve instaurare una relazione con chi assiste specie in considerazione delle gravi disabilità di cui l'assistito può esserne portatore, ponendosi in una situazione d'ascolto e conferendo importanza alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità degli interventi tecnici da svolgere.

11. Il T.O. deve contribuire all'educazione sanitaria necessaria a rendere la persona informata sugli aspetti tecnologici e tecnici relativi alla realizzazione del presidio ortopedico prescritto, fornendo informazioni sulle materie di propria conoscenza ed indicando l'interlocutore più indicato, secondo il suo giudizio, per ciò che ne è di sua competenza.

12. Il T.O. nella lettura della prescrizione specialistica trovandosi di fronte a elementi di dubbio o non congruità tra patologia e prescrizione, dovrà consultare lo specialista prescrittore e confrontarsi tecnicamente, se necessario, al fine della qualità della sua prestazione professionale e della salute di chi assiste. In caso di palese richiesta incongrua, ha diritto/dovere ad astenersi assumendosi la responsabilità della decisione.

13. Il T.O. in qualsiasi sua prestazione professionale o nell'attività di consulenza/consiglio, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.

14. Il T.O. garantisce ai propri assistiti la riservatezza di tutte le informazioni assunte e si adopera per il rispetto all'intimità della persona, limitandone le situazioni che possono procurare il pregiudizio.

15. Il T.O. riconosce che il segreto professionale è un dovere e un diritto che sta alla base del rapporto di fiducia con i propri assistiti, si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dai propri collaboratori.

Rapporti con medici e colleghi

16. Il T.O. opera con la primaria finalità della tutela della salute delle persone affidategli; pertanto assumerà comportamenti che forniscono un clima sereno e collaborativi con i medici prescrittori ed in caso di opinioni divergenti su questioni di carattere tecnico, il T.O. cercherà il confronto con i professionisti prescrittori evitando di manifestare eventuali dissapori in presenza degli assistiti.

17. Il T.O. professionista nell'esercizio della professione e nell'interesse dei pazienti, deve ritenere essenziale la collaborazione con altre professioni sanitarie nel rispetto reciproco delle specifiche competenze che riconosce e rispetta.

18. Il T.O., qualora richiesto da altri professionisti o dalle oggettive situazioni, garantisce la sua consulenza professionale mettendo a disposizione le sue conoscenze tecniche e scientifiche.

19. Il T.O. deve astenersi dal criticare l'operato di altri operatori sanitari ed in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione dovrà rivolgersi direttamente dallo specialista prescrivente.

20. Il T.O. deve avere rapporti con i colleghi improntati alla massima correttezza ed è riprovevole qualsiasi azione tendente a denigrare il loro operato professionale.

21. Il T.O. ha il dovere di segnalare alle autorità gli abusi di professione, gli atti professionali e/o l'applicazione/realizzazione di dispositivi medici in violazione alle norme e/o dannosi alla salute della persona.

Rapporti con Autorità e Istituzioni

22. Il T.O. quale operatore sanitario, mette a disposizione la propria collaborazione nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni per il beneficio della salute degli assistiti.

23. Il T.O. collabora con le Istituzioni anche nel segnalare all'Autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi e collabora per la puntuale attuazione.

Ha diritto a scioperare ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

24. Il T.O. ha il dovere morale di accogliere, nel rispetto delle specifiche competenze e delle norme vigenti in materia, i tirocinanti pre e post-laurea impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo esempio morale oltre che professionale.

Il T.O. è responsabile degli atti compiuti nella sua azienda dagli studenti a lui affidati.

25. Il T.O. è tenuto a segnalare all'organo consultivo e deliberativo della nostra professione, ogni comportamento lesivo della dignità e del prestigio del nostro comparto ed è tenuto a segnalare ogni esercizio abusivo della professione.

26. Il T.O. può rifiutare l'esecuzione di un presidio qualora la tariffa riconosciuta dal Nomenclatore Tariffario Nazionale, da altro ente o dal cliente stesso, non sia congrua a garantire il raggiungimento di un livello soddisfacente di efficacia ed efficienza.

27. Il T.O. è tenuto, per le forniture dei presidi ortopedici tramite assistenza, ad attenersi al Tariffario nazionale senza applicare alcuno sconto al ribasso e può promuovere la propria attività professionale nel rispetto delle norme vigenti e comunque nel rispetto della dignità della professione ed in modo non ingannevole.

Riguardo l'azienda nella quale si opera

28. Il T.O. nell'esercizio delle sue mansioni, è tenuto ad indossare il camice sul quale è apposto il distintivo professionale ed il cognome.

29. Il T.O. deve operare negli spazi determinati da aree, volumi, percorsi idonei alle prestazioni da effettuare in rapporto alle "diverse abilità degli

assistiti" ed al loro diritto di privacy, garantendo efficacia ed efficienza delle prestazioni eseguite in sintonia con le normative vigenti.

30. Il T.O. deve curare, all'interno della azienda in cui presta attività, che qualsiasi forma di pubblicità sia legittima e conforme all'etica professionale oltre che alla normativa vigente.